



P.P. CH-3003 Bern, CAV PP

Berna, il 29 ottobre 2012

Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale (art. 52d LPP)

Gentili Signore, Egregi Signori,

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo articolo 52d LPP sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Ai sensi del capoverso 1, per poter esercitare la loro attività, tali periti devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, per ottenere l'abilitazione i periti devono:

- disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;
- conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
- avere una buona reputazione ed essere affidabili.

La CAV PP ha precisato i requisiti e la procedura per l'abilitazione nelle sue *Direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale* (pubblicate sul sito Internet www.oak-bv.admin.ch, nella rubrica Vigilanza/Periti riconosciuti in materia di previdenza professionale). Queste direttive sono entrate in vigore il 1° novembre 2012.

I periti e le persone giuridiche che desiderano essere abilitati sono tenuti a inoltrare quanto prima, ma al più tardi entro il 1° febbraio 2013, alla CAV PP una richiesta di abilitazione corredata delle indicazioni e della documentazione necessarie. L'apposito modulo con i dati richiesti e l'elenco dei documenti da accludere per le persone fisiche si trovano in allegato alla presente e sul nostro sito Internet www.oak-bv.admin.ch, nella rubrica Vigilanza/Periti riconosciuti in materia di previdenza professionale. Sullo stesso indirizzo Internet sono disponibili anche i moduli e l'elenco per le persone giuridiche.

La decisione sull'abilitazione da parte della CAV PP sarà notificata ai richiedenti e i periti abilitati saranno iscritti nel registro dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato su Internet, in cui le persone fisiche figurano separatamente da quelle giuridiche. Per l'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento unico compreso tra i 500 e i 1000 franchi (art. 9 OPP 1).

L'abilitazione è obbligatoria solo per le persone che intendono esercitare la loro attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP. L'abilitazione può essere richiesta anche in seguito senza alcun inconveniente.

Le abilitazioni provvisorie concesse durante la fase transitoria, nella primavera e nell'estate di quest'anno, hanno una durata limitata. Esse scadranno per coloro che non avranno inoltrato richiesta di abilitazione entro il 1° febbraio 2013. Lo stesso accadrà non appena l'abilitazione sarà stata concessa o negata e la decisione sarà passata in giudicato.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Sua disposizione e Le porgiamo cordiali saluti

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**



Manfred Hüsler
Direttore

- Modulo di richiesta per le persone fisiche
- Elenco dei documenti da accludere alla richiesta per le persone fisiche